



## **Decreto Dirigenziale n. 2 del 09/01/2012**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

SEFA S.R.L. -AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC  
6.4B SITO IN S. ANTONIO ABATE (NA) 80057 -VIA CASA ATTANASIO, N. 306

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n.9 del 20 04 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di funzioni ai dirigenti protempore di settore dell'AGC 05”*;

### PREMESSO

- a. che la ditta Europa Conserve S.r.l. con impianto in S. Antonio Abate (NA) alla via Casa Attanasio n. 306, con istanza acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741348, integrata con richiesta di subentro dalla ditta SEFA S.r.l. Il 09/12/2009 prot. 1066959, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato decreto identificato con codice IPPC 6.4 b (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali);
- b. che con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 15/03/2010 prot. 0228344, la SEFA S.r.l. ha trasmesso l'attestazione di versamento in favore della Regione Campania di € 4.150,00 che, in aggiunta al precedente acconto di € 2.000,00, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi € 6.150,00 determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- c. che in data 15/03/2010, con nota prot. n. 0230917, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- d. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Metropolis”* in data 26/03/2010;
- e. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione a"esercizio dell'impianto;

## RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, i cui lavori sono iniziati in data 06/12/2010 e conclusi in data 07/11/2011 il contenuto dei cui verbali si richiama, è stata esaminata la documentazione presentata dalla società, in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 09/12/2009 prot. 1066959, integrata in data 15/03/2010 prot. n. 0228344, in data 07/03/2011 prot. n. 0179327, in data 09/08/2011 prot. n. 0621020 ed in data 23/09/2011 prot. n. 716280:
- a.1 la Provincia ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla SEFA S.r.l. con nota Prot. 112111X6 del 04/11/2011 acquisita in atti di questo Settore in data 07/11/2011 prot. n. 0835154;
  - a.2 l'A.T.O. 3 ed il Comune di S. Antonio Abate sebbene invitati non hanno mai partecipato alla C.d.S.;
  - a.3 l'A.R.P.A.C., presente solo alla I seduta di Conferenza, ha richiesto integrazioni e non ha espresso in seguito il proprio definitivo parere;
  - a.4 l'A.S.L. NA/3 Sud e l'Università degli Studi di Napoli Parthenope che, sulla base della convenzione stipulata con l'AGC 05 fornisce assistenza tecnica a questo Settore nell'istruttoria delle A.I.A., hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla SEFA S.r.l.;
- b. che la Società in data 14/12/2011 prot. N. 0948565 nel trasmettere in versione elettronica il progetto conclusivo, ha modificato la tabella degli indicatori di prestazione dell'impianto che presentavano incongruenze evidenziate in conferenza;
- c. che l'Università degli Studi di Napoli Parthenope ha predisposto per l'impianto medesimo l'allegato rapporto di cui all'art. 5 del citato atto convenzionale, contenente le prescrizioni a cui la società dovrà attenersi; costituente parte integrante e sostanziale del presente atto che consta del "Rapporto tecnico dell'impianto" di n. 29 pagine e del "Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto" di n. 23 pagine più n. 3 planimetrie

## DATO ATTO

che con nota prot. 11542 del 05/01/2012 è stata richiesta alla Prefettura di Napoli informativa antimafia ai sensi dell'art. 10 DPR 03/06/1988 n° 252.

## RITENUTO

di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse, alla SEFA S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 6.4 b (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali) ubicato in S. Antonio Abate (NA) alla via Casa Attanasio n. 306, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli studi di Napoli Parthenope

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse, alla SEFA S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 6.4 b (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali), che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 09/12/2009 prot. 1066959, integrata in data 15/03/2010 prot. n. 0228344, in data 07/03/2011

prot. n. 0179327, in data 09/08/2011 prot. n. 0621020 ed in data 23/09/2011 prot. n. 716280, esaminata favorevolmente dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dalla Conferenza di Servizi, alle condizioni e con le prescrizioni specificate nell'allegato documento predisposto dall'Università che tiene conto anche della documentazione prot. n. 948565 del 14/12/2011, che consta del "Rapporto Tecnico dell'impianto" di n. 29 pagine e del "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto" di n. 23 pagine più n. 3 planimetrie;

3. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
  - 3.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 ( ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
  - 3.2. considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima prevista dal D.M. 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
    - 3.2.1. versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies , comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
    - 3.2.2. saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla SEFA S.r.l.;
    - 3.2.3. entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAC Campania;
    - 3.2.4. le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
4. di dare atto che, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
  - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
  - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che** l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire quanto segue:
  - 5.1. il non superamento dei valori emissivi riportati nella colonna obiettivo della tabella C1 "Quadro Emissioni in Atmosfera" dell'allegato rapporto tecnico;
  - 5.2. il non superamento del 90% dei valori limite dello scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 All. 5 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per gli inquinanti di cui alla tab. C2 del Rapporto Tecnico, salvo limiti più restrittivi imposti con Ordinanza n° 1485 del 26/07/2002 del Prefetto Delegato ex O.P.C.M. 14/04/1995. Il piombo, pertanto, deve avere concentrazione  $\leq 0,2$  e non  $<0,3$  come indicato nella citata tabella C;
  - 5.3. eventuali superamenti dei suindicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge e di quelli della ordinanza citata, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;
  - 5.4. **I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**
  - 5.5. il non superamento dei valori limite menzionati al punto C3 "Emissioni Sonore" del Rapporto Tecnico dell'impianto;
  - 5.6. la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di S. Antonio Abate i dati relativi ai controlli di tutte le emissioni;
6. **di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

7. **di prescrivere** l'attuazione del progetto di recupero del vapore di sfiato dai punti di emissione E4, E5, E6, e E7 entro il 30/06/2012 e comunque prima della prossima campagna di lavorazione;
8. **di dare atto che** la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 5 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
9. **di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
  - 9.1. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nella presente autorizzazione, o l'inserimento di nuovi valori limite;
  - 9.2. le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
  - 9.3. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
  - 9.4. quando nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
10. **di stabilire** che la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva della competente Prefettura;
11. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
12. **di dare atto che** il gestore dell'impianto:
  - 12.1. resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
  - 12.2. resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
13. **di dare atto che:**
  - 13.1. per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
  - 13.2. qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di S. Antonio Abate, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/3 Sud, all'ATO N. 3, e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per i controlli di competenza;
15. **di notificare** il presente provvedimento alla società SEFA S.r.l.;
16. **di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
17. **di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**dr.ssa Lucia Pagnozzi**